



POLITECNICO DI BARI

D.R. n. 255/2014

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 62/2014;

VISTA nello specifico, la necessità di modificare ed integrare sia l'art. 6 "Criteri di attribuzione dei posti di assegnisti ai Settori Scientifico Disciplinari" che l'art. 10 "Criteri di valutazione";

VISTA la delibera del Senato Accademico del 01/07/2014;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario emendare il nuovo Regolamento secondo quanto deliberato dal Senato Accademico nella suddetta seduta

DECRETA

ART. 1

- È modificato l'art. 6 "Criteri di attribuzione dei posti di assegnisti ai Settori Scientifico Disciplinari" del Regolamento, esclusivamente nel primo comma, formulandolo come segue:

"Il Senato Accademico, dopo la scadenza della presentazione delle richieste di assegnisti da parte dei docenti del Politecnico, nomina una Commissione, composta da docenti del Politecnico di Bari e/o da docenti di altri Atenei, per la valutazione comparativa delle diverse domande.

Tale Commissione esamina i diversi progetti di ricerca valutandoli dal punto di vista scientifico secondo i criteri di seguito riportati..."

- È modificato l'art. 10 "Criteri di valutazione" del Regolamento aggiungendo, dopo la dicitura "I candidati che non raggiungono almeno il punteggio di 40 alla valutazione dei titoli non sono ammessi a sostenere la prova orale", quanto segue:

"Per i soli candidati residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale, che ne faranno richiesta, la prova orale potrà essere sostenuta anche in modalità telematica via Skype, previo accertamento dell'identità del richiedente verificabile con l'esibizione contestuale del documento a colori già allegato in domanda".

ART. 2 E' emanato il nuovo Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

ART. 4 Il presente Regolamento annulla e sostituisce quello emanato con D.R. n. 62/2014;

Bari, 3/07/2014

f.to Il Rettore
Prof. Eugenio Di Sciascio

Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

Art. 1 – Assegno di ricerca

Il Politecnico di Bari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può attribuire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca a seguito di pubbliche selezioni, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca di Dipartimenti e altre strutture dell'Ateneo.

Il predetto assegno non può essere attribuito a personale di ruolo del Politecnico, di altre università, istituzioni, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, essendo l'attività di ricerca svolta in condizione di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 2 – Trattamento economico

Il trattamento economico del titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca è determinato dal Politecnico di Bari in misura massima per ciascuna categoria di assegno come segue:

1. assegni di ricerca "professionalizzanti": Euro 19.367,00 annui, pari a quanto stabilito dal D.M. prot.102 del 9 marzo 2011;
2. assegni di ricerca "post dottorali": Euro 26.214,58 annui, pari alla retribuzione base annuale di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
3. assegni di ricerca "senior": Euro 30.914,64 annui, pari alla retribuzione base annuale di un professore associato di prima nomina.

Gli importi predetti si intendono al netto degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione erogante.

L'importo annuo lordo per ciascuna categoria di assegno è oggetto di rivalutazione annuale determinata dalle variazioni degli oneri Inps di cui alla L. 335/95 (art. 2, c. 26).

Ciascun bando dovrà indicare la tipologia di assegno e l'ammontare esatto dello stesso, nei limiti previsti dalla tipologia

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e , in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27/12/2006 n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Le spese di missione sono assimilate a quelle riconosciute ad un Ricercatore di ruolo e la spesa ricade sui fondi del responsabile della ricerca cui afferisce l'assegnista.

Art. 3 – Fondi disponibili

Gli assegni di cui al presente regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:

- a) Finanziamento a totale carico dell'Ateneo.

- b) Cofinanziamento per il 50% da fondi dell'Ateneo e per il restante 50% da altri fondi. In tal caso le relative risorse dovranno essere accreditate sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del bando.
- c) Finanziamento totalmente proveniente da fondi non derivanti dal bilancio dell'Ateneo. In tal caso le relative risorse dovranno essere accreditate sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del bando.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce lo stanziamento da destinare al finanziamento degli assegni di cui alle lettere a) e b).

Art. 4 - Durata degli assegni

Gli assegni hanno una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 1, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'art. 1 e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/10, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Assegni finanziati dal Bilancio di Ateneo. Proposte di temi di ricerca da parte dei docenti

Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 1, viene data informazione a tutti i docenti del Politecnico del numero di assegni disponibili. I docenti interessati inoltrano richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione del bando sul sito del Politecnico, proponendo il tema di ricerca nell'ambito del quale debba svolgersi la predetta collaborazione. Tale informazione è inviata a tutti i docenti via e-mail ed è inserita nella pagina web del Politecnico.

Le richieste possono essere presentate da tutti i docenti del Politecnico, anche a tempo determinato. In quest'ultimo caso l'attività relativa all'assegno di ricerca non potrà terminare oltre la scadenza del rapporto contrattuale del docente con il Politecnico di Bari.

Ogni docente può proporre un solo tema di ricerca.

Da ogni Dipartimento possono pervenire più richieste, ma al massimo due da ogni Settore Scientifico Disciplinare. Ove ne pervenissero più di due le stesse verranno dichiarate inammissibili.

Il direttore del Dipartimento deve controfirmare le richieste formulate dai docenti, garantendo che non vengano presentate più di due domande per ogni Settore Scientifico Disciplinare all'interno del Dipartimento. Qualora una delle richieste venga avanzata dal direttore del Dipartimento, la stessa deve essere firmata dal vicario.

Il docente che stia già usufruendo della collaborazione di un assegnista di ricerca finanziato con le risorse previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 non può presentare altra domanda prima dell'ultimo anno di collaborazione con tale assegnista.

Qualora la richiesta sia presentata da un docente che sia prossimo allo stato di quiescenza, il consiglio di Dipartimento, a cui afferisce il docente, delibera in merito alla responsabilità scientifica dell'assegno di ricerca.

Il docente che intenda avvalersi di assegni di ricerca deve indicare nella richiesta:

- Il tema della ricerca in cui intende avvalersi della collaborazione dell'assegnista, sintetizzato da un titolo, con riferimento a programmi svolti, in atto o da svolgere di cui è titolare o a cui ha partecipato, ed ai risultati conseguiti.
- La durata dello svolgimento della ricerca in cui intende impegnare l'assegnista, la presumibile data di inizio dell'attività, le sedi di svolgimento della ricerca.

- I settori nei quali è stato conseguito il titolo di dottore di ricerca, ove richiesto, ritenuti pertinenti alla ricerca da svolgere.
- Eventuali finanziamenti ottenuti per la ricerca proposta.
- Collaborazioni di ricerca con altre Università, Istituzioni o enti di ricerca italiani o stranieri sul tema proposto.
- La lingua straniera obbligatoria.
- Il settore scientifico disciplinare a cui appartiene.

Il docente deve inoltre allegare alla domanda:

1. il curriculum scientifico;
2. l'elenco delle pubblicazioni;
3. la dichiarazione del direttore della struttura a cui appartiene il docente proponente, che l'eventuale assegnista potrà svolgere la sua attività nell'ambito della struttura stessa.

Art. 6 - Criteri di attribuzione dei posti di assegnisti ai Settori Scientifico Disciplinari

Il Senato Accademico, dopo la scadenza della presentazione delle richieste di assegnisti da parte dei docenti del Politecnico, nomina una Commissione, composta da docenti del Politecnico di Bari e/o da docenti di altri Atenei, per la valutazione comparativa delle diverse domande.

Tale Commissione esamina i diversi progetti di ricerca valutandoli dal punto di vista scientifico secondo i criteri di seguito riportati:

- Titoli, per un massimo di 70 punti, così ripartiti:
 - Curriculum scientifico del docente, (max 30 punti).
 - Pubblicazioni del docente relative all'ultimo quinquennio (max 40 punti).
- Valutazione della proposta di ricerca presentata (max 30 punti).

Le domande che non abbiano raggiunto un punteggio di almeno 55 punti per i titoli sono escluse.

Al termine della valutazione la commissione stila la graduatoria finale, così individuando i docenti cui viene assegnato un posto di assegnista.

A parità di punteggio per l'ultimo posto da assegnare, lo si assegna al docente più giovane in ruolo.

Art. 7 - Assegni non finanziati dal Bilancio di Ateneo.

I docenti che dispongono del totale finanziamento per bandire assegni di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, devono presentare istanza con le stesse modalità previste dall'art. 5 al fine di inserire i suddetti assegni nel bando.

In tal caso per la valutazione della proposta di ricerca rimane confermato quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento ove l'assegno non sia finanziato nell'ambito di un programma di ricerca.

In quest'ultimo caso si applica quanto previsto nell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8 - Bandi per attribuzione assegni

Il bando è unico per tutti gli assegni di ricerca finanziati per i diversi settori scientifico disciplinari (SSD) di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art 3. Il bando è pubblicato sul sito del Politecnico, del MIUR e dell'Unione Europea, nonché affisso presso l'albo ufficiale del Politecnico.

Gli assegni previsti da specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, già citati nell'art. 3 lettera c), vengono banditi specificatamente per il progetto di ricerca e sono valutati dal consiglio di Dipartimento cui afferisce il docente responsabile del progetto.

Il bando reca informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico-previdenziale spettante, per l'attribuzione di assegni per collaborazione alla ricerca per ogni progetto di ricerca.

Le domande devono essere inviate o presentate a pena di nullità, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Politecnico del bando. Non fa fede il timbro postale.

Art. 9 - Requisiti dei concorrenti

Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso

dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per categoria di assegno:

1. assegni di ricerca "professionalizzanti": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 oltre curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
2. assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
3. assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a quattro anni di esperienza scientifico-professionale di ricerca, ovvero abilitazione scientifica a professore associato.

Non possono in ogni caso partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento sede della ricerca, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo (art. 18 comma 1 lett. c) Legge n. 240/10) e del Senato Accademico.

Sono ammessi anche cittadini stranieri in possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto riguarda i titoli presentati dai cittadini europei, vale quanto stabilito dai criteri di reciprocità sottoscritti tra i governi interessati.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda:

- il titolo del progetto per cui partecipano;
- il titolo posseduto, che deve essere identico a quello previsto nel bando, pena esclusione dal concorso;
- la lingua straniera di cui dovrà dimostrare la conoscenza in sede di colloquio.

Il candidato dovrà inoltre presentare, insieme alla domanda:

- le pubblicazioni;
- altri eventuali titoli scientifici o accademici;
- una proposta della ricerca che si intenderebbe svolgere nell'ambito del tema proposto dal docente;
- elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

Art. 10 – Criteri di valutazione

Le Commissioni valutatrici avranno a disposizione 100 punti, di cui 70 per i titoli e 30 per la prova orale, che saranno attribuiti in base ai seguenti elementi:

Assegni di ricerca "professionalizzanti"

Titoli

- valutazione della tesi di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 (max 50 punti)
- pubblicazioni e/o altri titoli (max 20 punti)

Prova orale

- colloquio atto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti)
- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente (max 10 punti)

Assegni di ricerca "post dottorali"

Titoli

- valutazione della tesi di dottorato di ricerca (max 20 punti)
- pubblicazioni (max 40 punti)
- altri titoli (max 10 punti)

Prova orale

- colloquio atto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti)
- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente (max 10 punti)

Assegni di ricerca "senior"

Titoli

- valutazione della tesi di dottorato di ricerca (max 20 punti)
- pubblicazioni (max 40 punti)
- altri titoli (max 10 punti)

Prova orale

- colloquio atto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti)
- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente (max 10 punti)

I candidati che non raggiungono almeno il punteggio di 40 alla valutazione dei titoli non sono ammessi a sostenere la prova orale.

Per i soli candidati residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale, che ne faranno richiesta, la prova orale potrà essere sostenuta anche in modalità telematica via Skype, previo accertamento dell'identità del richiedente verificabile con l'esibizione contestuale del documento a colori già allegato in domanda.

Sono ritenuti idonei i candidati che complessivamente abbiano raggiunto la votazione di 70.

A termine della valutazione la Commissione stila una graduatoria per ogni assegno dichiarando vincitori i primi in ogni graduatoria.

In caso di candidati con pari punteggio, la preferenza sarà data al più giovane di età (DPR 30 ottobre 1996, n. 693).

Il Rettore approva le graduatorie di merito e nomina il vincitore.

In caso di rinuncia si scorre la graduatoria degli idonei.

Art. 11 – Commissioni giudicatrici

Il Rettore nomina una Commissione di esperti per ognuno dei Settori Scientifico Disciplinari, formata da 3 docenti del Politecnico di Bari, appartenenti al Settore Disciplinare in cui è stato bandito il posto di assegnista o a Settori affini.

Art. 12 – Compiti degli assegnisti

I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono determinati dal contratto individuale di lavoro che sarà stipulato con il Politecnico e sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto. I compiti devono prevedere una specifica attività di ricerca e non essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere, purché non interferisca con l'attività di ricerca, attività di insegnamento anche integrative nell'ambito dei corsi di studio del Politecnico ovvero dei corsi impartiti all'interno di Master.

In ogni caso per svolgere le attività previste al comma precedente è necessaria il nulla osta del docente responsabile della ricerca.

Art. 13 – Copertura assicurativa

Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, il Politecnico provvede alla copertura assicurativa.

Art. 14– Incompatibilità con altri assegni

L'assegno non può essere cumulato con altri analoghi contratti di collaborazione di ricerca, neppure in altre Sedi universitarie.

Per altre attività verso terzi è necessaria l'autorizzazione del docente responsabile della ricerca.

Art. 15 – Recesso dal contratto

In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alla Struttura che li ha messi a disposizione.

Art. 16 - Sospensione del contratto

L'assegno di ricerca può essere sospeso per gravidanza e malattia di durata superiore a un mese del titolare, l'attività di ricerca e l'assegno vengono sospesi e prorogati per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento della ricerca. Può altresì essere sospeso su richiesta del Responsabile Scientifico dell'assegno stesso, sulla base di esigenze, connesse all'organizzazione dell'attività di ricerca, opportunamente documentate nella predetta richiesta.